

N. R.G. 46899/2014



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

Sezione XI Civile

Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca Avancini,  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46899/2014 promossa  
da:

**P. [REDACTED] S.R.L.** (P.I. e C.F. [REDACTED]) in persona del legale  
rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta procura in calce  
alla comparsa di costituzione e risposta datata 16.4.2015 e giusta  
procura in calce al ricorso in riassunzione *ex art.* 303 c.p.c. dagli  
Avv.ti [REDACTED]

ed elettivamente domiciliata nello studio dei suddetti difensori sito in  
Milano, [REDACTED]

attrice in riassunzione

contro

**FALLIMENTO SC [REDACTED] S.R.L.** (P.I.  
[REDACTED]) in persona del Curatore Fallimentare, Avv. [REDACTED]  
[REDACTED] autorizzato a resistere in giudizio con provvedimento del



G.D. dott. De Palo del 27.10.2017, rappresentato e difeso per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. [REDACTED]

[REDACTED]

convenuta in riassunzione

**Oggetto:** contratto di concessione pubblicitaria;

**Conclusioni:**

per parte attrice in riassunzione:

*“accertare che S [REDACTED] S.r.l. (poi denominata S [REDACTED] S.r.l.) si è resa gravemente inadempiente al Contratto per la Raccolta Pubblicitaria del 22 aprile 2013 (e successive modifiche), per tutti i motivi esposti in atti; e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione ex art. 1453 c.c. del Contratto per la Raccolta Pubblicitaria del 22 aprile 2013 (e successive modifiche).*

*Con vittoria delle spese di lite tutte, da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario”.*

per parte convenuta in riassunzione:

*“1) In via preliminare e pregiudiziale ritenere e dichiarare per le ragioni sopra esposte la improcedibilità del presente giudizio.*

*2) Solo in via subordinata e nel merito senza recesso alcuno della superiore eccezione ritenere e dichiarare infondate le domande riconvenzionali proposte ex adverso assumendo una statuizione di rigetto.*

*3) Con vittoria di spese e compensi”.*

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La presente controversia è stata introdotta, dinanzi a questo Tribunale, dalla società S [REDACTED] s.r.l. al fine di far accertare l'inadempimento della convenuta P. [REDACTED] s.r.l. rispetto alle obbligazioni nascenti dal contratto di “concessione per la raccolta pubblicitaria dei canali televisivi 60-61-62” per il tempo in cui, per effetto del



provvedimento cautelare emesso dal Tribunale di Milano poi revocato (ossia dal 18 dicembre del 2013 al 15 aprile 2014), le parti erano state legate contrattualmente e, per l'effetto, ottenere la condanna della convenuta al pagamento in proprio favore della somma di € 2.679.600,00 a titolo di risarcimento dei danni patiti.

La società P. [REDACTED] s.r.l., costituitasi in giudizio, ha resistito alle domande attoree chiedendone il rigetto e, in via riconvenzionale, ha domandato al Tribunale di accertare il grave inadempimento della S. [REDACTED] s.r.l. e, per l'effetto, di dichiarare la risoluzione *ex art.* 1453 c.c. del suddetto contratto con condanna della controparte al risarcimento dei danni subiti, quantificati nella somma di € 2.089.128,00 oltre interessi e rivalutazione; in via subordinata, di accertare la responsabilità extracontrattuale, *ex art.* 2043 c.c. di S. [REDACTED] s.r.l. per aver determinato o comunque concorso nell'inadempimento di E. [REDACTED] s.r.l. rispetto alle obbligazioni di cui al contratto di raccolta pubblicitaria del 22.4.2013 e, per l'effetto, di condannarla al risarcimento dei danni patiti, pari ad € 3.497.864,65, oltre rivalutazione e interessi; in ogni caso, di accertare che le condotte tenute dalla S. [REDACTED] s.r.l. erano state lesive dell'immagine e della reputazione di essa convenuta e, per l'effetto, di condannare la controparte al risarcimento del danno non patrimoniale subito pari ad € 500.000,00, oltre rivalutazione e interessi; di accertare la responsabilità solidale *ex art.* 2560 c.c. di Sitcom Media s.r.l. per il debito di E. [REDACTED] s.r.l. relativo alle anticipazioni finanziarie già erogate da essa convenuta ai sensi del contratto per la raccolta pubblicitaria del 22.4.2013 e, per l'effetto,



condannare la controparte al pagamento dell'importo di € 1.408.736,65 oltre interessi.

Durante la pendenza del processo la società S. [REDACTED] s.r.l. (nel frattempo avente cambiato denominazione in S. [REDACTED] s.r.l.) è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Roma e, conseguentemente, è stata dichiarata l'interruzione del presente giudizio.

Il processo è stato poi riassunto nei confronti della Curatela fallimentare da P. [REDACTED] s.r.l. al solo fine di ottenere la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto di raccolta pubblicitaria del 22.4.2013 e il rimborso delle spese di lite.

La Curatela fallimentare si è costituita in giudizio senza riproporre le originarie domande avanzate dalla S. [REDACTED] s.r.l. *in bonis* e instando esclusivamente per la declaratoria di improcedibilità della domanda riassunta da P. [REDACTED] s.r.l. ovvero, in subordine, per il suo rigetto.

La causa, assegnata a questa giudicante in data 2.10.2018, è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, all'udienza del 3.7.2019, con concessione alle parti stesse dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'eccezione sollevata dalla Curatela di S. [REDACTED] s.r.l., avente ad oggetto l'improcedibilità della domanda di risoluzione del contratto di concessione pubblicitaria, coltivata da P. [REDACTED] s.r.l. con l'atto di



riassunzione del presente giudizio, sia fondata e meriti accoglimento per le ragioni di seguito spiegate.

Va, innanzitutto, rilevato che risulta documentalmente (e la circostanza è pacifica tra le parti) che il contratto di concessione pubblicitaria (avente ad oggetto *“la raccolta pubblicitaria dei canali televisivi [redacted]”*), di cui P [redacted] s.r.l. ha domandato la risoluzione ai sensi dell’art. 1453 c.c., per grave inadempimento della S [redacted] s.r.l., è stato, invero, stipulato, in data 22.4.2013 da P [redacted] s.r.l. con la diversa società E [redacted] s.r.l. (in seguito fallita).

Secondo la tesi difensiva di P [redacted] s.r.l., a seguito della cessione, avvenuta in data 8.10.2013, in favore di S [redacted] s.r.l., del ramo di azienda di E [redacted] s.r.l. avente ad oggetto le autorizzazioni per le forniture di servizi di media audiovisivi in ambito nazionale in tecnica digitale su frequenze terrestri in Italia rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico relative ai palinsesti [redacted], S [redacted] 2 e S [redacted] associate ai canali della televisione terrestre corrispondenti ai nn. 60, 61 e 62, la cessionaria (appunto S [redacted] s.r.l.) sarebbe subentrata di diritto nel contratto di concessione pubblicitaria in corso tra la cedente (E [redacted] s.r.l.) e la stessa P [redacted] s.r.l. E ciò nonostante il contratto di cessione di ramo di azienda stipulato tra E [redacted] s.r.l. e S [redacted] s.r.l. escludesse espressamente, all’art. 4, il subentro della cessionaria nei contratti in corso relativi al ramo di azienda ceduto. P [redacted] s.r.l. ha, in proposito, dedotto la nullità e/o inefficacia della suddetta clausola contrattuale in quanto, in tesi, pattuita dalle parti al precipuo fine di eludere il



provvedimento cautelare emesso dal Tribunale di Milano in data 30.9.2013, con il quale E. [REDACTED] s.r.l. era stata condannata “a dare corso all’esecuzione del contratto stipulato con P. [REDACTED] s.r.l. il 22 aprile 2013 e dell’addendum del 27 maggio ’13, in particolare rispettando le previsioni di cui all’art. 2.1 del medesimo contratto” e le era altresì stato inibito di svolgere, direttamente o indirettamente, attività di raccolta pubblicitaria sui canali televisivi digitali oggetto del contratto di concessione su nominato.

Sulla scorta di tali allegazioni, P. [REDACTED] s.r.l., come visto convenuta in giudizio dall’allora S. [REDACTED] s.r.l. *in bonis*, aveva quindi domandato in via riconvenzionale, per ciò che ancora rileva ai fini della presente decisione, la risoluzione del contratto di concessione pubblicitaria per grave inadempimento della stessa S. [REDACTED] s.r.l. e la condanna di quest’ultima al risarcimento del danno patito, domande queste logicamente presupponenti sia l’accertamento della “nullità e/o inefficacia” ovvero della “disapplicazione” della pattuizione contenuta nell’art. 4 del contratto di cessione di ramo di azienda stipulato tra E. [REDACTED] s.r.l. e S. [REDACTED] s.r.l., sia l’accertamento dell’avvenuto subentro, per effetto della cessione di ramo di azienda in parola, di S. [REDACTED] s.r.l. nel contratto di concessione pubblicitaria originariamente vigente tra E. [REDACTED] s.r.l. e P. [REDACTED] s.r.l.

Dopo la declaratoria di fallimento di S. [REDACTED] s.r.l. e la conseguente interruzione del presente giudizio, P. [REDACTED] s.r.l. ha, come sopra detto, riassunto il processo coltivando soltanto la domanda risolutoria ed affermando di voler proporre, tra l’altro, la domanda



risarcitoria originariamente spiegata in via riconvenzionale, in sede fallimentare ai sensi degli artt. 93 ss. 1. fall.

Come detto, la Curatela di S [REDACTED] s.r.l. ha eccepito l'improcedibilità della suddetta domanda risolutoria ai sensi dell'art. 72, 5° comma, 1. fall.

L'art. 72, 5° comma, 1. fall., nella versione introdotta dal d.lgs. n. 5/2006 applicabile *ratione temporis*, così dispone: *“L'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda. Se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V”*.

Ritiene il Tribunale, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa di P [REDACTED] s.r.l., che la norma in commento consenta di proseguire nei confronti del curatore soltanto la domanda di risoluzione contrattuale che sia stata proposta prima del fallimento della controparte al mero fine di ottenere lo scioglimento del contratto, mentre, qualora la domanda risolutoria sia stata proposta (prima del fallimento della controparte) per ottenere, oltre allo scioglimento del vincolo contrattuale, anche il risarcimento del danno o la restituzione delle prestazioni già eseguite, la suddetta domanda risolutoria vada riproposta, unitamente alle domande risarcitorie o restitutorie, dinanzi al Tribunale fallimentare e sia assoggettata al procedimento di cui agli artt. 92 ss 1. fall.



Infatti, diversamente opinando e, dunque, ritenendo, come suggerito dalla difesa di P. █████ s.r.l., che la “*la domanda*” da “*proporre secondo le disposizioni di cui al capo V*” cui fa riferimento la seconda parte dell’art. 72, 5° comma, 1. fall., sia non la domanda risolutoria ma quella restitutoria o risarcitoria, in disparte l’evidente forzatura grammaticale del testo della legge, si finirebbe per svuotare di significato la norma in parola, in quanto essa, così interpretata, costituirebbe una duplicazione del principio espresso dall’art. 52, 1. fall., secondo cui “*Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell’art. 111, primo comma, n. 1, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo V, salvo diverse disposizioni della legge*”.

Inoltre, la delibazione da parte del Tribunale fallimentare, nelle forme di cui agli artt. 92 ss 1. fall., non soltanto sulle domande di condanna, direttamente incidenti sulla massa fallimentare, ma anche su quelle che per come in concreto proposte ne costituiscano il presupposto, risponde all’esigenza di favorire la concentrazione dei giudizi nel rispetto della *par condicio creditoris*, consentendo ad un unico giudice (appunto quello fallimentare) di conoscere tutte le domande che, per la loro obiettiva connessione, possano spiegare effetti sul patrimonio del fallito<sup>1</sup>.

Osserva, peraltro, il Tribunale che l’opzione ermeneutica qui proposta, come visto in grado di scongiurare i problemi di coordinamento tra

---

<sup>1</sup> Cfr. in argomento, Cass. 25868/2011, in motiv.



giudizi che deriverebbero dalla eventuale separazione, dopo il fallimento del contraente inadempiente, delle domande di accertamento da quelle di condanna laddove le prime, per come proposte, costituiscano il presupposto delle seconde, non risulta invero contraddetta dall'affermazione, da parte della giurisprudenza di legittimità, della perseguibilità, con il rito ordinario, della domanda risolutoria, ancorché originariamente connessa con domande restitutorie o risarcitorie, nel caso in cui la stessa, avendo ad oggetto diritti immobiliari, sia stata trascritta prima del fallimento del contraente asseritamente inadempiente, giacché in tal caso si tratta (diversamente da quanto accade nel caso di specie ove non vengono in rilievo diritto immobiliari) di fare applicazione dei principi generali dettati in materia di trascrizione. Infatti, poiché, com'è noto, la trascrizione della domanda giudiziale è idonea a far retroagire alla data di tale trascrizione gli effetti favorevoli dell'eventuale sentenza di accoglimento, con opponibilità nei confronti di chi divenga successivamente titolare di diritti incompatibili ancorché non abbia partecipato al processo (opponibilità che ai sensi dell'art. 45 l. fall. riguarda anche il fallimento dichiarato dopo tale trascrizione), è chiaro che la *ratio* sottesa al condivisibile orientamento giurisprudenziale in esame (*ratio* peraltro chiaramente evincibile dalla lettura integrale della stessa sentenza a tal fine richiamata dalla difesa di P. [REDACTED] s.r.l.<sup>2</sup>)

---

<sup>2</sup> Si fa riferimento a Cass. 3953/2016, la quale espressamente afferma in motivazione che "l'istanza di risoluzione di un contratto (di compravendita o di permuta) per inadempimento dell'acquirente non trova ostacolo nella sopravvenienza del fallimento del convenuto qualora la risoluzione risulti "quesita" prima della sentenza dichiarativa del fallimento stesso attraverso la trascrizione della relativa domanda giudiziale";...  
"va quindi affermato il principio che, quesite essendo le domande principali in base all'effetto prenotativo della trascrizione, in virtù dell'opponibilità al fallimento della eventuale conseguente



è quella di salvaguardare, nonostante l'intervenuto fallimento della controparte, l'interesse della parte che abbia tempestivamente trascritto la domanda giudiziale, con riferimento a tutti gli effetti connessi a tale trascrizione.

Neppure può sostenersi, poi, ad avviso del Tribunale, che, nel caso di specie, la proposizione da parte di P. [REDACTED] s.r.l. della domanda risolutoria dinanzi al Tribunale fallimentare, per essere essa decisa, con il procedimento di cui agli artt. 92 ss. l. fall., unitamente alla domanda risarcitoria originariamente proposta in questo giudizio e ivi "trasferita" a seguito del fallimento di S. [REDACTED] s.r.l., comporti, in concreto, un *vulnus* di tutela per la P. [REDACTED] s.r.l., in ragione del fatto che l'accertamento effettuato in sede fallimentare sia, ai sensi dell'art. 96 l. fall., privo dell'autorità di cosa giudicata e, dunque, valevole solo nei confronti del concorso, atteso che, per quanto appresso spiegato, non è ravvisabile, nell'azione proposta da P. [REDACTED] s.r.l. in questo giudizio, un effettivo interesse giuridico ad ottenere una pronuncia, con effetti *erga omnes*, indipendente dal riconoscimento della pretesa risarcitoria spiegata nei confronti del fallimento.

Ed infatti, la domanda risolutoria in parola non è diretta a consentire a P. [REDACTED] s.r.l. di sciogliersi da un vincolo negoziale già esistente e produttivo di effetti, atteso che per effetto della clausola contenuta nell'art. 4 del contratto di cessione di ramo di azienda stipulato tra E. [REDACTED] s.r.l. e S. [REDACTED] s.r.l. di cui sopra si è detto,

---

*sentenza, solo la pretesa accessoria di restituzione o di risarcimento doveva necessariamente essere fatta valere nelle forme degli artt. 93 e ss legge fall.°.*



quest'ultima non può, allo stato, considerarsi la controparte contrattuale dell'odierna attrice in riassunzione, ma è volta, per un verso, a far ritenere sussistente siffatto rapporto contrattuale tra P. [REDACTED] s.r.l. e S. [REDACTED] s.r.l. (mediante l'accertamento, da ritenersi richiesto in via incidentale, atteso che riguardando un contratto *inter alios*, una pronuncia con effetti *erga omnes* sul punto avrebbe quantomeno richiesto la partecipazione al presente giudizio del terzo E. [REDACTED] s.r.l., della "nullità e/o inefficacia" della clausola contrattuale contenuta nel contratto di cessione di ramo di azienda *sub art. 4*) e, per altro verso, previo accertamento del grave inadempimento della S. [REDACTED] s.r.l., a provocarne lo scioglimento. E ciò senza che mai P. [REDACTED] s.r.l. abbia espresso in giudizio la volontà di munirsi di un titolo da utilizzare nei confronti della fallita nell'eventualità di un suo ritorno *in bonis*.

Ritiene, pertanto, il Tribunale che la domanda risolutoria coltivata da P. [REDACTED] s.r.l. nel presente giudizio, avuto riguardo al concreto interesse giuridico alla stessa sotteso, risulti, invero, del tutto strumentale rispetto alla soddisfazione, nei confronti di S. [REDACTED] s.r.l. (e oggi del suo fallimento), delle pretese risarcitorie originariamente spiegate in questo giudizio e poi riproposte, dopo il fallimento della controparte, in sede fallimentare e, dunque, ai sensi dell'art. 72, 5° comma, seconda parte, l.fall. vada correttamente incardinata secondo le regole di cui agli artt. 92 e ss. l. fall.

Va quindi dichiarata l'improcedibilità della domanda di risoluzione del contratto di concessione pubblicitaria del 22.4.2013 riproposta da P. [REDACTED] s.r.l. con l'atto di riassunzione del presente processo.



Ritiene, infine, il Tribunale che, attesa la peculiarità e l'effettiva controvertibilità della questione trattata, sulla quale non risulta essersi formato un orientamento giurisprudenziale consolidato, sussistano gravi ed eccezionali ragioni tali da giustificare l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- dichiara l'improcedibilità della domanda di risoluzione *ex art.* 1453 c.c. spiegata da P. [REDACTED] s.r.l.;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Milano, li 21 Gennaio 2020

La Giudice  
*Francesca Avancini*

